

STATUTO
FESPA
Federazione Specialisti Ambulatoriali

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita una organizzazione sindacale denominata FEDERAZIONE SPECIALISTI AMBULATORIALI, il cui acronimo è FESPA ed i cui soci fondatori sono: ASSOCIAZIONE MEDICI DIRIGENTI – ANAAO ASSOMED (in sigla ANAAO-ASSOMED), ASSOCIAZIONE OSTETRICI GINECOLOGI OSPEDALIERI ITALIANI (in sigla A.O.G.O.I.), FEDERAZIONE SINDACALE MEDICI DIRIGENTI (in sigla FESMED), SINDACATO MEDICI DEI ITALIANI (in sigla S.M.I.), SINDACATO ITALIANO VETERINARI MEDICINA PUBBLICA (in sigla SIVeMP);
2. La sede legale è in Roma, via Livorno, 36
3. Le Associazioni ANAAO-ASSOMED; A.O.G.O.I.; FESMED; SMI; SIVeMP, attribuiscono alla FEDERAZIONE SPECIALISTI AMBULATORIALI, di seguito indicata come FESPA, così come recita l'art.11 comma 1,2,3,4 dell'accordo nazionale del 17 dicembre 2015, la funzione di rappresentanza sindacale degli specialisti ambulatoriali al fine di assumerne la rappresentatività e conseguentemente negoziare e stipulare contratti, accordi e convenzioni in tutte le sedi Nazionale, Regionale e Aziendale.
4. Le Associazioni ANAAO-ASSOMED; A.O.G.O.I.; FESMED; SMI; SIVeMP attribuiscono a FESPA le proprie deleghe degli specialisti ambulatoriali al fine di assumerne la rappresentatività e conseguentemente negoziare e stipulare contratti, accordi e convenzioni in tutte le sedi Nazionale, Regionale ed Aziendale.
5. FESPA assume la forma e la sostanza di associazione privata non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e 37 del Codice Civile;
6. Possono aderire medici specialisti ambulatoriali, veterinari, biologi, psicologi, chimici, secondo le modalità determinate dal regolamento nazionale.

Art. 2 - Finalità

1. FESPA è finalizzata a:
 - a) promuovere iniziative ed attività volte alla affermazione degli interessi giuridici ed economici degli specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
 - b) rappresentare ai fini di cui alla lettera a) gli specialisti stessi nei rapporti con Enti, Istituzioni e Amministrazioni a livello centrale e periferico;
 - c) difendere e tutelare gli interessi collettivi e individuali degli aderenti sul piano contrattuale economico e normativo;
 - d) rappresentare unitariamente gli interessi delle categorie aderenti al fine della contrattazione collettiva nazionale e decentrata;
2. FESPA è apartitica e aconfessionale e si propone di perseguire gli scopi di cui al presente articolo.
3. FESPA può avvalersi per questioni organizzative, tecniche e legali, di altre Associazioni che svolgono analoghe attività, non considerando commerciali le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
4. La FESPA svolge la propria attività senza scopo di lucro.

Art. 3 – Iscrizione e Contributo sindacale

1. All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto, le deleghe degli specialisti iscritti a ANAAO-ASSOMED, AOGOI, FESMED, SMI, SIVeMP, ai fini della rappresentatività sono attribuite in favore di FESPA
2. La delega per il versamento del contributo sindacale costituisce condizione essenziale per il conferimento della rappresentatività ;
3. L'entità della quota associativa sarà stabilita dal Consiglio Nazionale. La quota non è trasmissibile né rivalutabile;
4. Successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto il diritto di voto viene disciplinato da apposito regolamento nazionale.
5. Gli aderenti a FESPA, per le finalità di formazione, assistenza e servizi non previste nel presente Statuto, usufruiscono di quanto offerto dalla organizzazione sindacale che ne ha attribuito la delega a FESPA, secondo apposito regolamento nazionale.

6. La qualità di iscritto si perde per morte, dimissione, morosità, indegnità e per altro comportamento contrario al presente statuto. In tutti questi casi, ed in ogni caso in cui l'iscritto cessi di appartenere al Sindacato, non compete alcun rimborso o indennizzo.

Art. 4 - Organi dell'Associazione

Sono organi nazionali della FESPA:

1. Il Congresso Nazionale
2. Il Presidente
3. Il Vice Presidente
4. Il Segretario Tesoriere
5. Il Segretario organizzativo
6. Il Consiglio Nazionale
7. Il Collegio dei Revisori dei conti
8. Il Collegio dei Proviviri

Sono organi Regionali della FESPA:

1. Il Presidente Regionale
2. Il Vice Presidente Regionale
3. Il Segretario Tesoriere Regionale
4. Il Segretario organizzativo Regionale
5. Il Consiglio Regionale, regolamentato da apposito regolamento nazionale
6. Le Delegazioni Aziendali, articolate secondo un apposito regolamento nazionale.

Tutte le cariche sindacali sono rese a titolo gratuito ed eventuali rimborsi spese saranno disciplinati da appositi regolamenti nazionali.

Art. 5 Il Congresso Nazionale

- Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo della FESPA;
- Viene convocato dal Presidente Nazionale in via ordinaria ogni quattro anni o in via straordinaria secondo quanto stabilito da apposito regolamento nazionale;
- Elege il Presidente del Congresso;
- Stabilisce le linee politiche generali per il raggiungimento degli scopi che il Sindacato si prefigge;
- Elege a maggioranza semplice, ogni quattro anni, il Consiglio nazionale, il Collegio dei Revisori dei conti e dei Proviviri;

- Elegge la Commissione elettorale costituita da un Presidente e da quattro membri di cui uno con funzioni di Segretario;
- Delibera, a maggioranza le modifiche statutarie a maggioranza dei 2/3 per lo scioglimento del sindacato e la devoluzione del patrimonio sociale;
- Propone ed approva le mozioni per il perseguimento delle finalità del Sindacato.
- I delegati che parteciperanno al congresso nazionale sono eletti secondo le modalità previste dal regolamento elettorale nazionale

Art. 6 - Composizione del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo esecutivo del sindacato ed è composto da membri eletti dal congresso nazionale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento elettorale nazionale
2. Il Consiglio Nazionale, all'atto dell'insediamento, elegge a scrutinio segreto nell'ambito dei propri componenti: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario tesoriere ed il Segretario organizzativo.
3. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno;
4. Il Consiglio nazionale attua le deliberazioni e gli indirizzi congressuali
5. I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni;
6. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente di FESPA;
7. Può essere convocato su richiesta di un terzo dei suoi membri;

Art. 7 - Compiti del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale provvede a:

1. Deliberare i Regolamenti interni;
2. Ripartire i permessi e distacchi sindacali, secondo quanto stabilito da apposito regolamento nazionale;
3. Approvare i bilanci consuntivo e preventivo di ogni esercizio
4. Ratificare la misura dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti e determinati secondo apposito regolamento nazionale;
5. Definire le piattaforme degli accordi così come previsto dalla normativa vigente;
6. Accogliere, con maggioranza qualificata dei 2/3, le domande poste dai rappresentanti legali di eventuali associazioni sindacali all'adesione alla FESPA; in caso di accoglimento tali associazioni acquisiscono la qualità di Soci ordinari.
7. Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale è necessaria in prima convocazione la presenza dei 2/3 dei suoi componenti in carica; in seconda convocazione per la

validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale;

8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Nazionale occorre la maggioranza dei presenti. La maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti è richiesta per la proposta di modifiche statutarie, per la modifica dei Regolamenti nazionali e per l'accoglimento di altre associazioni sindacali di cui al precedente art. 7 comma. 6.

Art. 8 - Il Presidente

1. Il Presidente è membro del Consiglio Nazionale;
2. Convoca il Congresso Nazionale;
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della FESPA, presiede il Consiglio Nazionale, attua tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale, rappresenta la FESPA dinanzi alle controparti negoziali del livello nazionale nonché nei confronti di terzi ed in giudizio;
4. Il Presidente sottoscrive gli Accordi Collettivi Nazionali e le azioni legali di esclusiva rilevanza nazionale;
5. Il Presidente nazionale può convocare i presidenti regionali per armonizzare la linea politica del sindacato

Art. 9 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è membro del Consiglio Nazionale;
2. Sostituisce il Presidente in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento o su espressa delega.

Art. 10 - Il Segretario Tesoriere

1. Il Segretario Tesoriere è membro del Consiglio Nazionale;
2. Amministra i contributi sindacali afferenti alla tesoreria nazionale;
3. Presenta annualmente il bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio Nazionale, risponde per gli atti di propria competenza al Presidente ed al Consiglio Nazionale;
4. Il Segretario Tesoriere è autorizzato ad operare sui conti correnti bancari e postali;

Art. 11 - Il Segretario organizzativo

1. Il Segretario Organizzativo è membro del Consiglio Nazionale;
2. Cura l'organizzazione delle attività di cui all' art. 2;
3. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale.

Art. 12 - Collegio Nazionale dei Revisori dei conti

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente eletti dal Congresso nazionale secondo quanto stabilito da apposito regolamento;
2. In caso di dimissioni o di impedimento dell'incarico, i membri effettivi sono sostituiti dai membri supplenti;
3. Nel corso della prima riunione, convocata dal Presidente nazionale, i componenti eleggono, a maggioranza semplice il Presidente del Collegio, successivamente il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti si riunisce su convocazione del suo Presidente
4. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e non possono ricoprire contemporaneamente altre cariche all'interno della FESPA;
5. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti esercita i controlli amministrativi, contabili e di cassa .

Art. 13 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio Nazionale dei probiviri è composto da tre membri effettivi e un membro supplente eletti ogni quattro anni dal Congresso Nazionale secondo quanto stabilito da apposito regolamento nazionale;
2. In caso di dimissioni o di impedimento, i membri effettivi sono sostituiti dal supplente;
3. Nel corso della prima riunione, convocata dal Presidente Nazionale, i componenti eleggono, a maggioranza semplice il Presidente del Collegio, successivamente il Collegio Nazionale dei Probiviri si riunisce su convocazione del suo Presidente ;
4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha funzioni arbitrali e giurisdizionali. Nell'espletamento delle funzioni arbitrali il Collegio può dirimere eventuali controversie tra gli iscritti in materie di competenza del Sindacato;
5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri opera su richiesta del proprio Presidente, informato il Presidente nazionale, sulla base di apposito regolamento nazionale, nei casi di:
 - Violazione delle norme statutarie e regolamentari,
 - Condotte persistenti incompatibili con le finalità del sindacato,
 - Violazioni delle direttive degli organi statutari;
6. Le sanzioni disciplinari sono:

- Il richiamo verbale,
 - La censura,
 - La sospensione, da un mese ad un massimo di sei mesi. Tre sospensioni nell'arco di un triennio determinano l'automatica espulsione.
 - L'espulsione.
7. Le sanzioni di cui sopra, salvo il richiamo verbale, si applicano previa contestazione scritta;
 8. Avverso i provvedimenti del Collegio Nazionale dei Probiviri gli interessati possono avanzare ricorso, entro 30 giorni dalla loro adozione, al Consiglio Nazionale, che si pronuncia in modo inappellabile;
 9. I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri durano in carica quattro anni e decadono con la decadenza del Consiglio Nazionale;
 10. Non possono ricoprire contemporaneamente altre cariche all'interno della FESPA.

Art. 14 - Patrimonio

1. Il patrimonio della FESPA e' costituito dai contributi sindacali versati a partire dall'entrata in vigore del presente statuto oltre eventuali lasciti o donazioni.
2. Verranno definite in apposito regolamento nazionale le modalità per l'utilizzo del patrimonio, ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 2;
3. In caso di scioglimento della FESPA per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
4. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 15 - Bilancio

1. Il Consiglio Nazionale approva annualmente il rendiconto economico e finanziario nonché il bilancio preventivo predisposti dal Segretario Tesoriere, ai sensi dell'art. 10 del presente statuto preventivamente verificato dal Collegio dei revisori.

Art. 16 - Organizzazione Regionale

1. Il Presidente Regionale, il Vice Presidente Regionale ed il Segretario Organizzativo Regionale sono eletti ogni quattro anni in base a quanto stabilito da apposito regolamento nazionale e sono componenti del Consiglio Regionale;

2. Il Consiglio regionale può essere integrato da ulteriori rappresentanti;
3. Il Consiglio regionale è in carica per le funzioni previste dall' art. 2 del presente statuto;
4. Il presidente regionale accredita i rappresentanti della FESPA per gli adempimenti contrattuali del livello regionale; secondo i criteri dettati dal regolamento nazionale
5. Accredita le delegazioni trattanti a livello aziendale.

Art. 17 - Organizzazione Aziendale

1. In ogni Azienda deve essere accreditata la delegazione aziendale della FESPA;
2. La delegazione aziendale della FESPA è eletta ogni quattro anni dall'Assemblea degli iscritti dell'Azienda, secondo quanto stabilito da apposito regolamento nazionale;
3. Il legale rappresentante sottoscrive gli accordi locali, la rilevazione periodica delle deleghe, e ne trasmette copia a livello regionale e nazionale;

Art. 18 - Durata della FESPA

FESPA ha durata illimitata.

Art. 19 - Revisione dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate dal Congresso Nazionale a seguito della loro iscrizione all'ordine del giorno della convocazione congressuale.
2. Le modifiche statutarie sono assunte a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

Art. 20 - Norme di rinvio

1. Il regolamento nazionale è lo strumento operativo dello statuto ed è ratificato dalla prima riunione del consiglio; il regolamento nazionale può essere modificato successivamente con deliberazioni assunte dal Consiglio appositamente convocato;
2. Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni dettate dal Codice Civile nei riguardi delle associazioni

NORMA TRANSITORIA

1. Le organizzazioni sindacali che aderiscono a FESPA, entro dieci giorni dalla nascita del sindacato, entrano con gli stessi diritti dei soci fondatori.
2. Nelle more e fino al I congresso nazionale di Fespa è istituito un ufficio di presidenza con un coordinatore nazionale che ha funzione di legale rappresentante pro tempore